



POLITICA SUI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI AI FINI DELLA
VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO
6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2026

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. (“**Società**”) nella seduta del 15 luglio 2026 ha definito i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti (“**Criteri Quantitativi**” e “**Criteri Qualitativi**” o anche solo “**Criteri**”), in conformità a quanto previsto all’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Al riguardo si rammenta che secondo il combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF (come richiamato dallo statuto sociale) non sono indipendenti:

- (i) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382, cod. civ.;
- (ii) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) (complessivamente, “**Soggetti Rilevanti**”) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.

Nella seduta del 15 luglio 2026 il Consiglio di Amministrazione ha quindi definito i seguenti Criteri, applicabili al requisito sub (iii), al fine di valutare se gli eventuali “rapporti di natura patrimoniale o professionale” intrattenuti dall’amministratore con i Soggetti Rilevanti siano tali da comprometterne l’indipendenza.

1. CRITERI QUANTITATIVI

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società, compromettono l’indipendenza dell’amministratore i “rapporti di natura patrimoniale o professionale” intrattenuti dall’amministratore con i Soggetti Rilevanti se comportano, singolarmente o cumulativamente considerati, per l’amministratore un riconoscimento economico annuo almeno pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Qualora i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’amministratore indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza – sono da considerare di norma significative le relazioni che comportano, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Nell’ambito della verifica è da ritenersi “significativa” una remunerazione aggiuntiva percepita dall’amministratore per incarichi nella Società che, complessivamente e su base annuale, superi Euro 15.000,00 (quindicimila/00). La remunerazione aggiuntiva da considerare nell’ambito della valutazione dei requisiti di indipendenza include qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte della Società, di una sua controllata o controllante, anche indirettamente, rispetto al compenso fisso percepito per la carica e quello percepito per la partecipazione ad eventuali comitati endoconsiliari.

2. CRITERI QUALITATIVI

Anche in caso di mancato superamento dei Criteri Quantitativi, una relazione di natura patrimoniale o professionale è da ritenersi “significativa” qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, potrà ritenersi “significativa” la relazione professionale con i Soggetti Rilevanti che attenga a importanti operazioni della Società e dell'eventuale gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore in termini reputazionali.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (e.g., la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difformi dai Criteri Qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore pur in presenza di uno dei Criteri adottati.